CAMERA DEI DEPUTATI N. 5764

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRONZA CREPAZ, VOLPONI, ANSELMI, MAZZUCONI, CASINI CARLO, COSTA SILVIA, ARMELLIN, MATULLI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, AZZOLINI, BERTOLI, BIANCHINI, BRUNETTO, PERANI, NUCCI MAURO, SAPIENZA, TEALDI, MARTINI

Presentata il 20 giugno 1991

Ulteriore finanziamento dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge finanziaria per il 1991 non ha tralasciato di disporre l'accantonamento destinato al rifinanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), ove, in risposta a crescente domanda, si interveniva in favore dei comuni e delle province finanziando piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

Tale prima destinazione di risorse ha permesso in molti casi l'efficace intervento delle amministrazioni comunali e provinciali, per cui si è verificato che in alcuni casi intere cittadine abbiano cambiato volto, dopo l'eliminazione delle barriere architettoniche in gran parte degli spazi pubblici. E ciò con tutte le intuibili positive ripercussioni sulla vita sociale dei cittadini.

Ebbene, affinché tali interventi possano raggiungere il più vasto raggio possibile, è indispensabile che l'accantonamento previsto nella legge finanziaria 1991 sia tempestivamente utilizzato per la sua destinazione. A tal fine, con la presente proposta di legge l'accantonamento di complessivi 120 miliardi per il triennio 1991-1993, previsti alla voce « Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui) » (tabella B, rubrica Ministero dell'interno), viene impegnato per consentire contrazioni di mutuo quindicennali.

Si è ritenuto di individuare nel Dipartimento per gli affari sociali l'amministrazione cui ricondurre l'attività di coordinamento e di verifica degli interventi. Pertanto compete al Ministro per gli affari sociali autorizzare comuni e province a contrarre i mutui, mentre le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri per il loro esame, sono da stabilirsi con decreto dello stesso Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro per gli affari sociali può autorizzare i comuni e le province a contrarre mutui quindicennali, nei limiti di cui al comma 2, con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati. Con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione della domanda, nonché i criteri per il relativo esame.

2. Il volume complessivo massimo dei mutui di cui al comma 1, il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato, è correlato alle spese annue di lire 20 miliardi e di lire 30 miliardi, che vengono all'uopo autorizzate per quindici anni a decorrere, rispettivamente, dal 1991 e dal 1992.

3. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo interamente utilizzando l'apposito accantonamento « Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 64, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui) ».